

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Obiettivi del Dipartimento

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 - Organi del Dipartimento

Art. 3 – Direttore del Dipartimento

Art. 4 – Consiglio di dipartimento. Funzioni e composizione

Art. 5 – Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio di Dipartimento

Art. 6 – Svolgimento sedute

Art. 7 – Verbalizzazione

Art. 8 – Commissione paritetica

Art. 8 bis – Unità di Gestione della Qualità

Art. 9 – Consigli di Corso di Studio

Art. 10 – Responsabile Amministrativo

Art. 11 - Responsabile delle funzioni didattiche

Art. 12 – Sezioni del Dipartimento

Art. 13 – Procedure per le elezioni degli organi

TITOLO III - ATTIVITÀ

Art. 14 - Ricerca scientifica

Art. 15 –Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

Art. 16 – Prestazioni di ricerca in favore di terzi

Art. 17 - Attività di ricerca in cooperazione

Art. 18 – Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

Art. 19 – Relazioni con altre Università e con Enti di Ricerca. Internazionalizzazione

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 20 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche

Art. 21 – Norma di rinvio

TITOLO I

OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

ART. 1 – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento Giuridico svolge le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e tutte le funzioni rientranti, per legge o per regolamento di Ateneo, nella propria competenza, nell'ambito dell'area giuridica, storica, filosofica, sociologica, economica e linguistica.
2. Al Dipartimento possono afferire docenti e dei ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari delle Macroaree CUN n. 12, nonché, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, delle Macroaree CUN nn. 10, 11, 13 e 14.

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ART. 2 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) Il Direttore
 - b) Il Consiglio di Dipartimento
 - c) La Commissione paritetica docenti-studenti
2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni secondo quanto previsto nell'art. 12

ART. 3 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO.

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede, regolandone lo svolgimento, il Consiglio di Dipartimento e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) autorizza le spese di gestione, su proposta del Responsabile Amministrativo nei limiti stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ateneo;
 - d) emana provvedimenti di carattere di urgenza;

e) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;

f) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca, organizzative e di assicurazione della qualità che fanno capo al Dipartimento;

g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste nel primo capoverso.

3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-direttore è nominato con Decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-direttore.

7. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, dal Responsabile Amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo

connesse alle attività didattiche, dal Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

8. Per le competenze relative alla disciplina dei conti di budget dei preventivi e dei rendiconti, si rinvia al Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

ART. 4 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO. FUNZIONI E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

- a) approva il Regolamento di Dipartimento, ed ogni altro Regolamento o Atto Generale;
- b) approva il programma triennale delle attività didattiche e scientifiche e di ricerca;
- c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei Corsi di Studio o di strutture didattiche;
- d) può richiedere l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche;
- e) approva annualmente il Manifesto degli studi, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio ove istituiti;
- f) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi ed affida gli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, assicurando la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- g) attribuisce i compiti didattici ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- h) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;

- i) organizza corsi di master universitari, di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;
- j) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
- k) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con Università e Istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
- l) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche;
- m) formula richieste in merito alla copertura di posti di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, e alla copertura di posti di professori di seconda fascia e di ricercatori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;
- n) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
- o) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento
- p) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
- q) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
- r) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
- s) per le competenze relative alla disciplina dei conti di budget dei preventivi e dei rendiconti, si rinvia al Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
- t) ratifica, le determinazioni assunte in via d'urgenza dal Direttore;
- u) autorizza le spese di gestione nei limiti stabiliti dal regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ateneo;

v) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. La rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli studenti dura in carica due anni. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile Amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il Consiglio di Dipartimento può costituire Commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi, stabilendone la composizione in numero dispari di membri. Per le Commissioni permanenti, il Consiglio delibera altresì le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli Organi del Dipartimento.

ART. 5 - CONVOCAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che ha provveduto a redigere ogni volta che lo ritiene necessario, o quando gli venga formalmente e per iscritto richiesto da più di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da discutere, deve essere comunicato ai membri del Consiglio entro il termine, derogabile soltanto in casi di comprovata urgenza, di 5 giorni dallo svolgimento della riunione mediante affissione sul sito del

Dipartimento ed invio per posta elettronica, all'indirizzo-mail assegnato in via istituzionale dall'Ateneo, a meno che l'afferente non abbia indicato un indirizzo diverso alla Segreteria del Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno.

4. I membri del Consiglio di Dipartimento non possono intervenire tramite rappresentante. L'intervento mediante videoconferenza è ammesso solo in casi di comprovata necessità, previa autorizzazione del Direttore.

5. Le adunanze sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti il Collegio. Nel computo della maggioranza non si tiene conto di quelli per i quali risulta giustificata l'assenza e comunque è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti di diritto del Consiglio.

6. Le delibere, salvo sia diversamente disposto dalla Legge o dallo Statuto o dal Regolamento di Ateneo, vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

ART. 6 - SVOLGIMENTO SEDUTE

I consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Presidente dà loro la parola nell'ordine di iscrizione. Nello svolgimento degli interventi i consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame ed hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica o chiarimento, della durata di due minuti.

ART. 7 - VERBALIZZAZIONE

1. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo, in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo, le funzioni di verbalizzazione sono assicurate da un componente del Consiglio indicato dal Direttore. Le delibere sono pubbliche e, per la loro consultazione, si applicano le norme in materia di diritto di accesso.

ART. 8 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:

- a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
- c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio;
- d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione paritetica può formulare pareri e proposte alle strutture interessate e redige annualmente una relazione dettagliata delle attività svolte.

3. Le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni paritetiche sono disciplinate da un apposito Regolamento di funzionamento.

4. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dal Dipartimento ed eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.

5. La Commissione, convocata dal Presidente con le modalità indicate nell'art. 5.2 del presente Regolamento, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati e delibera col voto favorevole

della maggioranza dei presenti. Delle adunanze della Commissione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante nominato tra i componenti, un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.

La Commissione deve essere convocata in via ordinaria almeno 3 volte l'anno.

6. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

7. La funzione di membro della Commissione è incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro organismo di gestione della qualità.

ART. 8 BIS – UNITÀ' DI GESTIONE DELLA QUALITÀ'

1. La Unità di Gestione della Qualità della ricerca (UGQ) istituita presso il Dipartimento rappresenta una articolazione periferica del sistema di assicurazione della qualità interna dell'Ateneo. I componenti della UGQ, nominati dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare rappresentanza a tutte le componenti del Dipartimento, durano in carica due anni.

2. L'Unità di gestione della qualità coordina le attività relative all'assicurazione della qualità della ricerca e dei processi formativi dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione all'interno del Dipartimento. L'Unità agisce come referente del Dipartimento per gli Organi di Ateneo e di Dipartimento che si occupano di Assicurazione e Valutazione della qualità.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Unità sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 9 – CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

Si rinvia al Regolamento dei Consigli di Corso di Studio per la disciplina del funzionamento e al Regolamento Didattico di Ateneo per la disciplina dei compiti e funzioni.

ART. 10 – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

1. Al Responsabile Amministrativo del Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore Generale e del Direttore di Dipartimento, ognuno per quanto concerne le rispettive competenze, funzioni di:

- a) collaborazione con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione o aggiornamento che siano di competenza del Dipartimento;
- b) predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché di quelli a consuntivo;
- c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili e proposta al Direttore di pagamento delle spese correnti di gestione;
- d) organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impiegato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore;
- e) partecipazione alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con le funzioni di cui agli articoli che precedono.

2. Il Responsabile Amministrativo è tenuto a dare esecuzione alle direttive dell'amministrazione centrale per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali da adottarsi nell'attività di amministrazione del Dipartimento, sia la trasmissione delle informazioni amministrative e gestionali agli uffici dell'amministrazione centrale.

ART. 11 - RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DIDATTICHE

Il Responsabile delle funzioni didattiche ha compiti di supporto nell'organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, relazionandosi con la Segreteria Studenti e con gli uffici dell'Amministrazione. Cura la tenuta degli atti e dei documenti dei Consigli di Corso di Studio e assiste i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio nelle loro funzioni. Partecipa alle riunioni dei Consigli di Corso di Studi con funzioni di Segretario Verbalizzante.

ART. 12 – SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento può articolarsi, previa apposita delibera del Consiglio che ne specifica i compiti, in Sezioni caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei. L'istituzione di ogni singola Sezione richiede l'afferenza di almeno 7 docenti. L'afferenza non è subordinata all'appartenenza ad un medesimo SSD.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri e dovranno essere funzionali ai rispettivi ambiti di ricerca. Le sezioni sono rinnovate ogni triennio.
3. Le Sezioni svolgono funzioni consultive e di proposta al Dipartimento per questioni che attengono alle aree culturali e scientifiche di loro pertinenza.
4. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.
5. Tra i docenti afferenti alla Sezione viene designato un "Coordinatore" della Sezione in carica per tutta la durata della Sezione ed un componente che assume le funzioni di Segretario Verbalizzante.
6. Le adunanze della Sezione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti e devono essere assunte con la maggioranza dei presenti. Delle adunanze della Sezione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.

ART. 13 - PROCEDURE PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI

Si rinvia al Regolamento **elettorale** di Ateneo.

TITOLO III - ATTIVITÀ

ART. 14 - RICERCA SCIENTIFICA

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari *sub* art. 1., operando secondo criteri che valorizzino l'internazionalizzazione ed il merito.

2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca, su richiesta diretta di un afferente, o sulla base di accordi internazionali.

ART. 15 – COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE DIDATTICHE E RELAZIONI INTERDIPARTIMENTALI

1. Il Dipartimento concorre, per quanto di competenza e con l'ausilio del Responsabile delle funzioni didattiche, in collaborazione con le Strutture didattiche di Ateneo indicate dallo Statuto, all'attività didattica degli insegnamenti tenuti dagli afferenti al Dipartimento medesimo.

2. Nel caso di attivazione di corsi di studio interdipartimentali, Il Dipartimento designa tra i suoi afferenti tre membri destinati alla Struttura di Raccordo costituita tra i Dipartimenti cui si riferiscono i corsi di Studio interdipartimentali.

3. La Struttura di Raccordo, composta dai membri designati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti e dai loro Responsabili delle funzioni didattiche, coordina le attività dei docenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti impegnati nei Corsi di Laurea interdipartimentali, proponendo agli stessi Dipartimenti l'adozione di idonei provvedimenti organizzativi. La Struttura è coordinata da un suo componente designato all'atto della sua costituzione con apposita delibera

4. Le delibere della struttura di raccordo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ART. 16 – PRESTAZIONI DI RICERCA IN FAVORE DI TERZI

Il Dipartimento, nei limiti di quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto di Ateneo, può effettuare attività di ricerca e di consulenza a carattere scientifico su specifiche tematiche di propria competenza, a favore di istituzioni pubbliche e di enti privati, compatibilmente con le proprie funzioni istituzionali, previa stipula di apposite convenzioni, approvate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

ART. 17 - ATTIVITÀ DI RICERCA IN COOPERAZIONE E SPIN OFF

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l'adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

ART. 18 - DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti o dagli stessi coordinate o dirette, impiegando adeguate procedure di valutazione della qualità delle stesse.

ART. 19 - RELAZIONI CON ALTRE UNIVERSITÀ E CON ENTI DI RICERCA. INTERNAZIONALIZZAZIONE.

1. Il Dipartimento, coerentemente coi propri obiettivi formativi e scientifici, instaura rapporti di collaborazione, anche volti allo svolgimento di stages e tirocini di studenti e laureati, con istituzioni pubbliche, ordini professionali, imprese e organizzazioni imprenditoriali, nonché con Università ed enti di ricerca anche attraverso la partecipazione a strutture consortili o a rapporti di cooperazione con Fondazioni e Enti, laddove coerenti e funzionali rispetto ai propri obiettivi istituzionali e sulla base di criteri di trasparenza.
2. Il Dipartimento intraprende tutte le iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali, nel campo della ricerca e della didattica, con particolare riguardo ai programmi europei in vigore nel settore della didattica e della ricerca.
3. In linea con gli indirizzi dell' Ateneo, il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le

iniziative nel campo nella formazione e della ricerca che si inquadrano nel rapporto federativo costituitosi col Sistema Universitario Lucano-Molisano-Pugliese.

TITOLO IV - ATTIVITÀ

ART. 20 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E SUE MODIFICHE

L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, su proposta del Direttore o di almeno due quinti dei componenti.

ART.21 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applicano le Leggi vigenti in materia, lo Statuto ed i Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.